

Regolamento per l'erogazione dei compensi incentivanti relativi alle spese di giudizio liquidate con sentenza a carico della parte soccombente.

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la ripartizione dei compensi in favore del personale impegnato in attività di assistenza nel processo tributario in relazione alle sentenze favorevoli all'Ente, come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992.

Articolo 2 - ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO

1. Le attività di cui all'art. 1 sono quelle poste in atto relativamente ai giudizi instaurati innanzi alle competenti Corti di Giustizia Tributaria di I e di II Grado.

Articolo 3 - SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZA

1. La liquidazione delle spese di giudizio spetta esclusivamente in caso di sentenza con condanna di controparte alle spese di giudizio. Nessun compenso è dovuto in caso di compensazione integrale delle spese.
2. Non possono essere attribuite somme per le cause definite in via stragiudiziale e per le cause risolte in via transattiva.
3. Le somme provenienti dalla liquidazione giudiziale delle spese di causa sono attribuite esclusivamente al personale che esegue le attività proprie del contenzioso tributario, nei termini di cui al successivo art. 5.

Articolo 4 - DETERMINAZIONE DELLE SOMME DA LIQUIDARE

1. Gli importi che vanno a determinare la somma destinata per una data annualità all'erogazione dell'incentivo di cui al presente Regolamento sono determinati con riferimento alle sentenze favorevoli all'Ente, emanate in giudizi in cui sia costituito direttamente l'Ufficio Tributi;
2. Per esito favorevole del giudizio si intendono, oltre che al caso di accoglimento nel merito dell'azione dell'amministrazione, ovvero della posizione di resistenza dell'amministrazione convenuta, anche i casi in cui il giudizio si risolva in senso favorevole per l'amministrazione in virtù di sentenza/ ordinanza/ decreto che dichiari l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse e altre formule analoghe, a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'amministrazione, ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte;
3. Le somme da liquidare sono quelle determinate direttamente dal Giudice in sentenza a titolo di diritti ed onorari;
4. Gli importi liquidati dal Giudice per spese legali e generali saranno incamerati dall'Ente. Nella liquidazione delle spese a favore dell'Ente impositore, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto;
5. La maturazione dei compensi per l'anno di riferimento sarà effettuata:

a) sulla base delle sentenze depositate nell'anno, per le sentenze con disposizione del giudice sulle spese compensate, ovvero in assenza di pronuncia sulle stesse;

b) ad avvenuto recupero e riscossione delle somme nei confronti della controparte, per le sentenze con condanna della controparte e liquidazione fatta dal giudice (anche se pronunciate in anni precedenti);

6. Il responsabile dell'Ufficio Tributi comunica periodicamente al Servizio Personale, al fine della corretta evidenziazione dei fondi integrativi nel bilancio di previsione, il valore dei compensi nelle sentenze depositate nell'anno.

In caso di sentenze depositate nell'anno e non liquidate per competenza, sarà cura del responsabile dell'Ufficio Tributi indicare prima dell'approvazione del consuntivo, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 126 dell'11.08.2014, gli eventuali importi di competenza rinviati all'anno successivo da inserire in fase di riaccertamento dei residui delle risorse decentrate.

Articolo 5 - CRITERI DI RIPARTO

1. I compensi di cui al precedente articolo, detratti del venti per cento (quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa del funzionario impegnato nel ricorso all'Ente di appartenenza) spettano al funzionario al quale è stata assegnata l'attività, in ragione del suo rendimento individuale e della puntualità degli adempimenti processuali.

Articolo 6 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. I compensi determinati secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento sono liquidati dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, quale sostituto del Responsabile Servizio Tributi e Politiche Tariffarie, e gravano sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio comunale a condizione che siano stanziati annualmente le risorse finanziarie in sede di contrattazione decentrata integrativa sul fondo del salario accessorio e nei limiti dell'importo delle stesse.

Articolo 7 - DECORRENZA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.